



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7191

Seduta del 24/10/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

APPROVAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO SANITÀ PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 268, LETT. B) DELLA L. 234/2021 DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Paola Palmieri

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 “*Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*”;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.";
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 Triennio 2016-2018;
- CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, triennio 2016/2018;
- il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;

**DATO ATTO** della D.G.R. n. 4727 del 17/05/2021 di modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla dgr n. XI/1269 del 18 febbraio 2019;

**DATO ATTO** della D.G.R. n. 5658 del 30/11/2021 con oggetto “Piani dei fabbisogni di personale triennio 2021 - 2023 delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS di diritto pubblico e AREU - criteri e indicazioni operative”;

**DATO ATTO** altresì della D.G.R. n. 6062 del 07/03/2022 con oggetto: “Approvazione dei piani dei fabbisogni di personale triennio 2021 – 2023 delle agenzie di tutela della salute, delle aziende socio sanitarie territoriali e delle fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico della regione Lombardia”;

**RICHIAMATE:**

- la DGR n. XI/2064 del 24 Novembre 2021: “*risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2021*”;
- la legge regionale n. 26 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
- la DGR n. 5941 del 7/02/2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2022 – quadro economico programmatorio”;

- la DGR n. 6387 del 16/05/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022”;
- la Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17. “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali”;

**VISTA** la l.r. n. 20/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

**RICHIAMATI** i documenti di programmazione regionale:

- la DGR n. 5439 del 29 ottobre 2021 “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale NADEFR 2021”;
- la DGR 5486 del 8 novembre 2021 “Integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale- NADEFR 2021”;
- la DCR n. 2064 del 24 novembre 2021” risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2021”;

**CONSIDERATO** che la legge 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” all'art 1 comma 268 lett b) prevede che:

*“gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:*

*b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;*



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**DATO ATTO** che hanno avuto luogo i confronti regionali tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. regionali della Dirigenza e del Comparto sanità, per la condivisione dei protocolli d'intesa per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. b) della L. 234/2021 del personale del servizio sanitario regionale;

**DATO ATTO** che:

- nella giornata del 04 ottobre 2022 si è concluso il confronto con le OO.SS. del Comparto ed è stato condiviso il *"protocollo d'intesa per la stabilizzazione ai sensi dell' art. 1 comma 268, lett. b) della l. 234/2021 del personale del comparto sanità"*;
- nella giornata del 10 ottobre 2022 si è concluso il confronto con le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità ed è stato condiviso *"il protocollo d'intesa per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. b) della l. 234/2021 del personale della dirigenza del servizio sanitario regionale"*;

**CONSIDERATO** che la sottoscrizione dei sopracitati documenti è avvenuta sia presso gli uffici regionali che tramite firma elettronica;

**RITENUTO** pertanto di approvare:

- il protocollo d'intesa tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS del Comparto Sanità, per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. b) della L. 234/2021 del personale del Comparto Sanità - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- il protocollo d'intesa tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità, per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. b) della L. 234/2021 del personale della dirigenza del servizio sanitario regionale - Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

**VALUTATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il protocollo d'intesa tra la Delegazione di parte pubblica e le



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

OO.SS del Comparto Sanità, per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. b) della L. 234/2021 del personale del Comparto Sanità - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il protocollo d'intesa tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità, per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. b) della L. 234/2021 del personale della dirigenza del servizio sanitario regionale – Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere all'adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE LOMBARDIA  
PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI  
DELL' ART. 1 COMMA 268, LETT. B) DELLA L. 234/2021  
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'


In data 04.10.2022, la Delegazione di parte pubblica Regionale così come composta ai sensi della D.G.R. n. XI/4727 del 17 maggio 2021 e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità, si sono incontrate presso la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per proseguire il confronto sulle politiche di qualificazione del SSR e per una uniforme applicazione, da parte delle aziende ed enti del SSR, delle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 268, lett. B) della L. 234/2021.

Nel merito si ritiene di proseguire negli interventi di natura straordinaria diretti a sviluppare nella misura più ampia ed efficace possibile, in coerenza con le programmazioni aziendali dei fabbisogni, gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio con rapporti di lavoro di natura flessibile durante l'emergenza da Covid 19, attraverso il ricorso alle procedure di reclutamento disciplinate dal predetto art. 1 comma 268, lett b) della Legge 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Quanto sopra, ferme restando le intervenute previsioni legislative di cui all'art. 1 comma 268 lett. c) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 in tema di reinternalizzazione di servizi appaltati.

Al riguardo, la Direzione Generale Welfare conferma l'impegno a dare avvio al confronto per definire specifici indirizzi alle Aziende circa le modalità applicative della norma in questione al fine di darne piena applicazione, anche con riferimento a quanto stabilito nella Dgr n. 6868 del 02.08.2022.

Tutto ciò premesso, le parti, ritengono opportuno redigere il presente protocollo, al fine di individuare e condividere i principi di carattere generale che dovranno orientare gli ulteriori interventi di natura straordinaria, diretti a promuovere gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa.



1



## **A. Obiettivo**

Le procedure dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268, Lett. b) della L. 234/2021 al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19.

## **B. Enti destinatari**

I contenuti del presente protocollo si applicano a tutte le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale.

Sono altresì destinatari delle disposizioni della presente intesa il personale, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna che applica il contratto della Sanità Pubblica, per il quale l'attuazione della stessa avverrà per il tramite della competente Direzione Generale della Giunta Regionale.

## **C. Personale destinatario e requisiti delle disposizioni di cui all'art. Art. 1 Comma 268, Lett. b) della L. 234/2021.**

Agli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 è consentito assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale:

1. il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
2. che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui, almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Considerata l'assenza di specificazioni relativamente al punto 1, deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza.

## **D. Indicazioni per l'avvio dei percorsi di stabilizzazione**

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right. A small number '2' is written at the bottom right.

Le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale possono procedere, alla individuazione, in relazione all'effettivo fabbisogno, delle posizioni di lavoro da assumere a tempo indeterminato attraverso le procedure in esame, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

La procedura in esame assume necessariamente la forma di stabilizzazione "diretta" quindi non prevede ulteriori selezioni. Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura.

Si ritiene l'applicabilità di alcune delle indicazioni interpretative definite in relazione all'applicazione della normativa di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e in particolare:

- a. l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione (v. circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione). La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma;
- b. in coerenza con la lettura appena illustrata, si evidenzia poi che la disposizione in commento richiama espressamente, nell'ambito delle procedure concorsuali, anche le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le quali si svolgono per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale;
- c. in relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- d. non sono computabili i periodi lavorati presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione.

#### **E. Con riferimento al secondo periodo della lettera b) dell' Art. 1 Comma 268.**

La disposizione recita: *"alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive."*

Prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle "sopra indicate".

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.



Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure "concorsuali" (intese nell'accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

In assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato (in analogia alla tipologia di stabilizzazione disciplina dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017).

\*\*\*\*\*

Inoltre, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 al fine di salvaguardare l'accesso dall'esterno le risorse destinabili per le stabilizzazioni di cui trattasi non potranno superare, assieme a quelle eventualmente utilizzabili per le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, a quelle di reclutamento speciale a regime di cui allo stesso articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs.165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall'interno, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

#### **F. Criteri di priorità.**

La disposizione in esame prevede che l'assunzione a seguito delle procedure di stabilizzazione avvenga secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione e precisamente:

- essere al momento della pubblicazione del bando titolare di incarico a tempo determinato presso l'Azienda procedente, con precedenza, in caso di posti disponibili inferiori alle domande, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'azienda procedente;
- essere al momento della pubblicazione del bando titolare di contratto di lavoro flessibile (non dipendente) presso l'Azienda procedente, con precedenza, in caso di posti disponibili inferiori alle domande, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'azienda procedente;
- essere stato titolare di rapporto di lavoro dipendente o di contratto di lavoro flessibile presso l'Azienda procedente, con precedenza, in caso di posti disponibili inferiori alle domande, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'azienda procedente;
- essere disponibili a lavorare nell'area dell'emergenza – urgenza.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right. A small number '4' is written near the bottom right.]*



### G. Norma finale

La Direzione Generale Welfare e le Organizzazioni Sindacali Regionali si impegnano a monitorare l'andamento dei processi di stabilizzazione attivati in sede decentrata, nonché ad effettuare una ricognizione e monitoraggio sul personale in somministrazione entro e non oltre 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.


Le parti si impegnano, al fine di dare valorizzazione e tenuta occupazionale alle professioni afferenti l'area amministrativa e tecnica, che hanno dato e danno ad oggi un impegno costante nella tenuta del sistema, a sensibilizzare gli Enti per attivare procedure e percorsi atti al mantenimento di tale personale nel sistema.







Le Aziende opereranno il confronto con le OO.SS., anche in relazione alla definizione del personale interessato dalle procedure oggetto del presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
<b>Dott. Giovanni Pavesi Direttore Generale Welfare</b>	
<b>Paola Palmieri</b>	
<b>Massimo Giupponi</b>	Sottoscritto con firma digitale
<b>Paola Lattuada</b>	Sottoscritto con firma digitale
<b>Massimo Lombardo</b>	Sottoscritto con firma digitale
<b>Ezio Belleri</b>	Sottoscritto con firma digitale

<b>DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE</b>
---------------------------------------



<b>CGIL FP</b> Gilberto Creston Roberto Rossi	
<b>CISL FP</b> Laura Olivi Cremaschini Angela	
<b>UIL FPL</b> Daniele Ballabio Andrea Ricco' Angelo Greco	
<b>FIALS</b> Roberto Gentile Mimma Sternativo Salvatore Santo	
<b>FSI USAE</b> Adamo Bonazzi Alessandro Morbi	
<b>NURSING UP</b> Angelo Macchia Libero Marigo Mauro D'Ambrosio	



REGIONE LOMBARDIA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI

DELL' ART. 1 COMMA 268, LETT. B) DELLA L. 234/2021

DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

In data 10.10.2022, la Delegazione di parte pubblica Regionale così come composta ai sensi della D.G.R. n. XI/4727 del 17 maggio 2021 e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza dell'Area Sanità, si sono incontrate presso la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per proseguire il confronto sulle politiche di qualificazione del SSR e per una uniforme applicazione, da parte delle aziende ed enti del SSR, delle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 268, lett. B) della L. 234/2021.


Nel merito si ritiene di proseguire negli interventi di natura straordinaria diretti a sviluppare nella misura più ampia ed efficace possibile, in coerenza con le programmazioni aziendali dei fabbisogni, gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio con rapporti di lavoro di natura flessibile durante l'emergenza da Covid 19, attraverso il ricorso alle procedure di reclutamento disciplinate dal predetto art. 1 comma 268, lett b) della Legge 234/2021 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*.

Al riguardo, la Direzione Generale Welfare conferma l'impegno a dare avvio al confronto per definire specifici indirizzi alle Aziende circa le modalità applicative della norma in questione al fine di darne piena applicazione.

Tutto ciò premesso, le parti, ritengono opportuno redigere il presente protocollo, al fine di individuare e condividere i principi di carattere generale che dovranno orientare gli ulteriori interventi di natura straordinaria, diretti a promuovere gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa.

#### A. Obiettivo

Le procedure dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268, Lett. b) della L. 234/2021 al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19.



1



## B. Enti destinatari

I contenuti del presente protocollo si applicano a tutte le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale.

E' altresì destinatario delle disposizioni della presente intesa il personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna che applica il contratto della Sanità Pubblica.

## C. Personale destinatario e requisiti delle disposizioni di cui all'art. Art. 1 Comma 268, Lett. b) della L. 234/2021.

Gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale:

1. il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
2. che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui, almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Considerata l'assenza di specificazioni relativamente al punto 1, deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza.

## D. Indicazioni per l'avvio dei percorsi di stabilizzazione

Le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale possono procedere, alla individuazione, in relazione all'effettivo fabbisogno, delle posizioni di lavoro da assumere a tempo indeterminato attraverso le procedure in esame, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

La procedura in esame assume necessariamente la forma di stabilizzazione "diretta" quindi non prevede ulteriori selezioni. Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura.

Si ritiene l'applicabilità di alcune delle indicazioni interpretative definite in relazione all'applicazione della normativa di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e in particolare:

- a. l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione (v. circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione). La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma;
- b. in coerenza con la lettura appena illustrata, si evidenzia poi che la disposizione in commento richiama espressamente, nell'ambito delle procedure concorsuali, anche le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le quali si svolgono per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale;
- c. in relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- d. non è stabilizzabile il personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione.

#### **E. Con riferimento al secondo periodo della lettera b) dell' Art. 1 Comma 268.**

La disposizione recita: *“alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.”*

Prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle “sopra indicate”.

Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure “concorsuali” (intese nell'accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

In assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato (in analogia alla tipologia di stabilizzazione disciplinata dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017).



\*\*\*\*\*

Inoltre, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 al fine di salvaguardare l'accesso dall'esterno le risorse destinabili per le stabilizzazioni di cui trattasi non potranno superare, assieme a quelle eventualmente utilizzabili per le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, a quelle di reclutamento speciale a regime di cui allo stesso articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs.165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall'interno, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

#### **F. Criteri di priorità.**


La disposizione in esame prevede che l'assunzione a seguito delle procedure di stabilizzazione avvenga secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione e precisamente:

- essere al momento della pubblicazione del bando titolare di incarico a tempo determinato presso l'Azienda procedente, con precedenza, in caso di posti disponibili inferiori alle domande, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'azienda procedente;
- essere al momento della pubblicazione del bando titolare di contratto di lavoro flessibile (non dipendente) presso l'Azienda procedente, con precedenza, in caso di posti disponibili inferiori alle domande, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'azienda procedente;
- essere stato titolare di rapporto di lavoro dipendente o di contratto di lavoro flessibile presso l'Azienda procedente, con precedenza, in caso di posti disponibili inferiori alle domande, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'azienda procedente;
- essere disponibili a lavorare nell'area dell'emergenza – urgenza.

#### **G. Norma finale**

La Direzione Generale Welfare e le Organizzazioni Sindacali Regionali si impegnano a monitorare l'andamento dei processi di stabilizzazione attivati in sede decentrata.

Le parti si impegnano a valorizzare le professioni della dirigenza PTA, sensibilizzando gli Enti ad attivare procedure e percorsi per gli appartenenti a tali professioni che hanno dato un contributo al contrasto all'emergenza da Covid-19.



4

Le Aziende opereranno l'opportuno confronto con le OO.SS., anche in relazione alla definizione del personale interessato dalle procedure oggetto del presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto


PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
<b>Dott. Giovanni Pavesi Direttore Generale Welfare</b>	
<b>Paola Palmieri</b>	
<b>Massimo Giupponi</b>	Sottoscritto con firma digitale
<b>Paola Lattuada</b>	Sottoscritto con firma digitale
<b>Massimo Lombardo</b>	Sottoscritto con firma digitale
<b>Ezio Belleri</b>	Sottoscritto con firma digitale

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
<b>AAROI EMAC</b>	
Cristina Mascheroni	
<b>ANAAO ASSOMED</b>	
Stefano Magnone	
<b>ANPO-ASCOTI -FIALS Medici</b>	
Raffaele Perrone Joseph Negreanu	
<b>CIMO</b>	
Pasquale Razionale	



**CISL MEDICI**

Giuseppe Monaco




**FASSID-SNR-AIPAC-SIMET- AUIPI-SINAFO**

Ugo Sonvico  
Franco Merlini




**FP CGIL MEDICI e dei Dirigenti del SSN**

Bruno Zecca



**FVM (Federazione Veterinari e Medici)**

Gian Carlo Battaglia



**UIL FPL Coordinamento Nazionale aree contrattuali Dirigenza Medica -  
Veterinaria e Sanitaria**

Paolo Campi

Sottoscritto con firma digitale